

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: CARBONE IMMACOLATA - Manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi temporanei nel profilo professionale di Infermiere (APSF) D.D.G. 1892 e ss.mm.ii. Anno 2025. Conferimento incarichi di supplenza a completamento - PRESA ATTO -

AREA GESTIONE DEL PERSONALE – HUMAN RESOURCES AREA
U.O.S. Assunzioni, concorsi e gestione delle dotazioni organiche

sull'argomento specificato in oggetto, il Direttore dell'Area Gestione del Personale, Dr.ssa Caterina DIODICIBUS, sulla base dell'istruttoria effettuata dal collaboratore Amministrativo, Sig.ra Cotrina CIACCIA e dalla relazione del Dirigente Responsabile della U.O.S. "Assunzioni, concorsi e gestione delle D.O. Avv. Luigi SPINA, propone quanto segue:

Premesso che:

- questa ASL ha indetto una Manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi temporanei nel profilo professionale di Infermiere – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari in sostituzione di personale assente a vario titolo approvata con Deliberazione D.G. nr. 1892/2025 e ss.mm.ii.
- in merito alla durata del contratto precisa, tra l'altro che *"... la durata dei singoli contratti individuali è definita in relazione al periodo di assenza del titolare con diritto alla conservazione del posto e sarà garantita una durata minima di 6 mesi, anche se il titolare rientri prima di tale periodo, e avrà una durata massima di 12 mesi, anche se l'assenza dovesse prolungarsi oltre l'anno ..."* e nel caso che il primo contratto a tempo determinato (SUPPLENZA) sottoscritto cessi prima dei 6 (sei) mesi al *"... candidato verrà assegnato una nuova supplenza e quest'ultimo incarico avrà durata sino al rientro del titolare del posto e, comunque, non oltre i 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di presa in servizio del primo contratto ..."*;
- con D.D.G. di presa d'atto nr.0003294 del 16/12/2025 da intendersi integralmente riportata e trascritta si disponeva, tra l'altro, l'assunzione a tempo determinato (SUPPLENTE) della Dr.ssa **CARBONE IMMACOLATA** in servizio dal 10/11/2025 e cessata in data 10/12/2025 per rientro titolare del posto;
- con successiva Deliberazione D.G. di presa d'atto nr. 0000139 del 20/01/2026 si disponeva, dal 11/12/2025 il mantenimento in servizio della citata Professionista in sostituzione del dipendente COD. ID.(I.C.D.I.) per le motivazioni sopra riportate (*"... candidato verrà assegnato una nuova supplenza e quest'ultimo incarico avrà durata sino al rientro del titolare del posto e, comunque, non oltre i 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di presa in servizio del primo contratto ..."*);
- Con nota prot.n. 0011110 del 29/01/2026 agli Atti di questa Amministrazione è stata notificata alla predetta professionista la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato (SUPPLENZA) per rientro titolare del posto COD. ID. (I.C.D.I.) a far data 22/02/2026 u.g.l.;

Considerato che la durata del **PRIMO** contratto di lavoro a tempo determinato (SUPPLENZA) sottoscritto dalla Dr.ssa **CARBONE IMMACOLATA** con decorrenza 10/11/2025 (D.D.G. di presa d'atto nr. 0003294/2025) ha avuto una durata inferiore ai 6 mesi ;

Accertato, da parte della Dirigente delle professioni Sanitarie, l'assenza di altre unità infermieristiche è stato disposto di dare seguito al contenuto della Manifestazione di interesse approvata con Deliberazione D.G.nr. 1892/2025 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, pertanto, luce di quanto esposto, di **prendere atto** del conferimento altro incarico di sostituzione (**SUPPLENZA**) di seguito elencato, con decorrenza, indicazione del titolare del posto e struttura di assegnazione disposta dalla Dirigente delle Professioni sanitarie (giusta nota agli atti dell'Area Gestione del Personale):

COGNOME E NOME	IN SERVIZIO DAL	COD. SUPPLENTE	ASSEGNAZIONE
CARBONE IMMACOLATA	23/02/2026	B.A.D.D.B.	S.E.T. 118 – SEDE BRINDISI -

Ritenuto, inoltre, di precisare che l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed anticipatamente in qualsiasi momento per:

- cause dovute a norme di contenimento di spesa per il tempo determinato, piano di rientro, riorganizzazione e/o ristrutturazione aziendale e disposizioni regionali applicative
- norme imperative di legge che ostino con l'assunzione de quo ed obblighino l'Amministrazione ad interrompere il rapporto di lavoro;
- rientro in servizio del titolare del posto;
- successiva vacanza del posto;

Precisato, altresì che:

- la durata dei singoli contratti individuali di lavoro a tempo determinato (SUPPLENZA) è definita in relazione al periodo di assenza del titolare del posto e sarà garantita una durata minima di 6 mesi, anche se il titolare rientri prima di tale periodo, e avrà una durata massima di 12 mesi, anche se l'assenza dovesse prolungarsi oltre l'anno (Deliberazione D.G. nr. 1892/2025 ss.mm.ii.);
- qualora la durata del contratto dovesse essere inferiore ai 6 mesi al candidato verrà assegnato una nuova supplenza e quest'ultima avrà durata sino al rientro del titolare del posto e, comunque, non oltre i 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di presa in servizio del **PRIMO** contratto sottoscritto (10/11/2025 D.D.G. nr. 0003294/2025);

Rilevato altresì che le parti si danno reciproco atto che la sottoscrizione del relativo contratto di (SUPPLENZA) non dà diritto alla proroga, ai sensi dell'art. 4, c. 9, L. 125/2013 e del D.P.C.M. DEL 06/03/2015;

Vista, altresì la nota della Regione Puglia prot. n. A00151/0007260 del 25.6.2013: "Art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella Legge 122/2010 Art. 13 l.r. n. 1/2011" con la quale, in riferimento ai limiti di spesa del personale a tempo determinato, viene precisato che i contratti stipulati per la sostituzione di personale assente per malattia, congedo maternità aspettativa ecc. non rientrano nei limiti di spesa medesimi;

Richiamata la deliberazione n. 243 del 15.05.2014 del Garante per la protezione dei dati personali, avente ad oggetto: "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati";

Richiamato il provvedimento n. 1406 del 20.5.2009 "approvazione delle linee guida per la predisposizione, adozione per pubblicazione delle deliberazioni di Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti delegati";

TANTO PREMESSO si propone l'adozione dell'atto deliberativo concernente l'argomento indicato in oggetto, di cui ognuno dei sottoscrittori, nell'ambito del proprio ruolo e per quanto di rispettiva competenza:

- attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il provvedimento proposto è conforme alle risultanze d'ufficio;
- dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Collaboratore Amministrativo Sig.ra Cotrina CIACCIA

Dirigente Responsabile
U.O.S. "Assunzioni, Concorsi e Gestione
delle dotazioni Organiche" Avv. Luigi SPINA

Direttore U.O.C Area Gestione del
Personale Dr.ssa Caterina DIODICIBUS

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio De Nuccio, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1237 del 10/08/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Avv. Loredana Carulli e dal Direttore Sanitario Dott. Vincenzo Gigantelli;

ESAMINATA e fatta propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore della U.O.C. Area Gestione del Personale, Dott.ssa Caterina DIODICIBUS;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1. **prendere atto** di quanto contenuto nella Manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi temporanei nel profilo professionale di Infermiere – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari in sostituzione di personale assente a vario titolo indetta da questa ASL per le esigenze delle diverse Strutture Aziendali (D.D.G. nr. 1892/2025 e ss.mm.ii.) che in merito alla durata del contratto precisa, tra l'altro, **"... la durata dei singoli contratti individuali è definita in relazione al periodo di assenza del titolare con diritto alla conservazione del posto e sarà garantita una durata minima di 6 mesi, anche se il titolare rientri prima di tale periodo, e avrà una durata massima di 12 mesi, anche se l'assenza dovesse prolungarsi oltre l'anno ..."** e, nel caso che il primo contratto a tempo

determinato (SUPPLENZA) sottoscritto cessi prima dei 6 (sei) mesi al “... **candidato verrà assegnato una nuova supplenza e quest’ultimo incarico avrà durata sino al rientro del titolare del posto e, comunque, non oltre i 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di presa in servizio del primo contratto ...”;**

2. **prendere, atto** altresì che:

- con D.D.G. di presa d’atto nr.0003294 del 16/12/2025 da intendersi integralmente riportata e trascritta si disponeva, tra l’altro, l’assunzione a tempo determinato (SUPPLENTE) della Dr.ssa **CARBONE IMMACOLATA** in servizio dal 10/11/2025 e cessata in data 10/12/2025 per rientro titolare del posto;
- con successiva Deliberazione D.G. di presa d’atto nr. 0000139 del 20/01/2026 si disponeva, dall’ 11/12/2025 il mantenimento in servizio della citata Professionista in sostituzione del dipendente COD. ID.(I.C.D.I.) per le motivazioni sopra riportate (... **candidato verrà assegnato una nuova supplenza e quest’ultimo incarico avrà durata sino al rientro del titolare del posto e, comunque, non oltre i 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di presa in servizio del primo contratto ...”;**
- con nota prot.n. 0011110 del 29/01/2026 agli Atti di questa Amministrazione è stata notificata alla predetta professionista la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato (SUPPLENZA) per rientro titolare del posto COD. ID. (I.C.D.I.) a far data 22/02/2026 u.g.l.;
- accertato, da parte della Dirigente delle professioni Sanitarie, l’assenza di altre unità infermieristiche è stato disposto di dare seguito al contenuto della Manifestazione di interesse approvata con Deliberazione D.G.nr. 1892/2025 e ss.mm.ii. e, per l’effetto è stato conferito altro incarico di sostituzione (**SUPPLENZA**) con decorrenza, indicazione del titolare del posto e struttura di assegnazione disposta dalla Dirigente delle Professioni sanitarie (giusta nota agli atti dell’Area Gestione del Personale) di seguito indicato:

COGNOME E NOME	IN SERVIZIO DAL	COD. SUPPLENTE	ASSEGNAZIONE
CARBONE IMMACOLATA	23/02/2026	B.A.D.D.B.	S.E.T. 118 – SEDE BRINDISI -

3. **precisare che** per le assunzioni a tempo determinato (**SUPPLENZE**):

- ❖ la Regione Puglia con nota prot. n. A00151/0007260 del 25.6.2013: “Art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella Legge 122/2010 Art. 13, L.R. n. 1/2011” con la quale, in riferimento ai limiti di spesa del personale a tempo determinato, ha precisato che i contratti stipulati per la sostituzione di personale assente per malattia, congedo maternità, aspettativa ecc., non rientrano nei limiti di spesa medesimi;
- ❖ le parti si danno reciproco atto che la sottoscrizione del relativo contratto non dà diritto alla proroga, ai sensi dell’art. 4, c. 9, L. 125/2013 e del D.P.C.M. DEL 06/03/2015
- ❖ la durata dei singoli contratti individuali di lavoro a tempo determinato (SUPPLENZA) è definita in relazione al periodo di assenza del titolare del posto e sarà garantita una durata minima di 6 mesi, anche se il titolare rientri prima di tale periodo, e avrà una durata massima di 12 mesi, anche se l’assenza dovesse prolungarsi oltre l’anno (Deliberazione D.G. nr. 1892/2025 e ss.mm.ii.)
- ❖ qualora la durata del contratto dovesse essere inferiore ai 6 mesi al candidato verrà assegnato una nuova supplenza e quest’ultima avrà durata sino al rientro del titolare del posto e, comunque, non oltre i 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di presa in servizio del **PRIMO** contratto sottoscritto;
- ❖ l’Amministrazione si riserva la facoltà recedere unilateralmente ed anticipatamente in qualsiasi momento per:
 - cause dovute a norme di contenimento di spesa per il tempo determinato, piano di rientro, riorganizzazione e/o ristrutturazione aziendale e disposizioni regionali applicative;
 - norme imperative di legge che ostino con l’assunzione de quo ed obblighino l’Amministrazione ad interrompere il rapporto di lavoro;
 - Rientro in servizio del titolare del posto;
 - Successiva vacanza del posto;

4. **regolarizzare** l’intervenuta stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato (SUPPLENZA);

5. **dare atto** che il presente provvedimento, così come formulato, non contiene dati e/o riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.lgs. n. 196/2003 come modificato e integrato dal D.lgs. n. 118/2018;

6. **trasmettere** il presente atto alla Segreteria Atti deliberativi per la pubblicazione nei termini di Legge e Regolamento vigenti;

7. **dare** immediata esecutività al presente provvedimento.

Il Direttore Amministrativo (Avv. Loredana Carulli)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Sanitario (Dott. Vincenzo Gigantelli)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Generale (Dott. Maurizio De Nuccio)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Con la sottoscrizione della presente deliberazione i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.